



Cod. NG3/O11
Cod. Area Legale /ne

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0003636
Data: 22/11/2016

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
AREZZO

OGGETTO: Rif. Vs. nota del 31 ottobre 2016– chiarimenti su prestazioni occasionali.

Con riferimento al quesito posto occorre ribadire, come già noto all'Ordine, che:

- in base all'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 viene individuata una definizione delle prestazioni occasionali;
- con la Circolare INPS 6 luglio 2004, n. 103 sono state specificate le caratteristiche delle prestazioni occasionali, dovendosi intendere i rapporti di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente e con un compenso complessivo annuo non superiore ai 5.000 Euro;
- l'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 prevede, al comma 3, l'esclusione dal campo di applicazione di prestazione di lavoro occasionale per le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.

Nel segnalare che l'art. 61 comma 3 sopra citato appare già sufficientemente chiaro, dal momento che esclude la prestazione occasionale per i professionisti iscritti all'Albo, si aggiunge che non esistono confini precisi fra una serie di prestazioni che, essendo scoordinate, possono definirsi "*non abituali*" e le stesse prestazioni che, in quanto realizzate nell'ambito di un disegno globale, integrano "*l'attività professionale*".

L'attività professionale è composta da una serie di operazioni, e non si misura tanto in termini di numero o di importo delle prestazioni quanto in relazione alla sussistenza di una "*disponibilità stabile*", pur non essendo richiesta una specifica organizzazione.





Il conseguimento di compensi a fronte di prestazioni - di per sé e autonomamente considerate - "occasionalì" termina, quando le stesse siano state ricondotte nell'ambito di un "sistema unitario", per configurare quella attività professionale che, a ben vedere, è composta da una serie di prestazioni che, esaminate assieme, costituiscono proprio lo svolgimento di prestazioni professionali e l'esercizio della professione.

Appare pertanto difficile legittimare la prestazione occasionale per i professionisti che non hanno alcun contratto di lavoro dipendente, dal momento in cui se la prestazione, da una unica e "occasionale" diviene una prestazione professionale svolta saltuariamente, viene meno il requisito dell'occasionalità e dell'unicità, nel momento in cui non ne viene effettuata una sola prestazione bensì una serie.

Con i migliori saluti.

*Il Coordinatore del Dipartimento
Riforme e Politiche per la professione*
(arch. Massimo Crusi)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)